

All. A

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA
REGIONE PUGLIA 2019-2022**

Art. 1 – Contingente

1. Nella Regione Puglia è indetto pubblico concorso per esami per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019 – 2022 di n. 125 (centoventicinque) laureati in Medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al Corso il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) cittadinanza di un paese non dell'Unione Europea (UE) congiuntamente ad una delle condizioni di seguito indicate:
 - status di familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea e titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, entrambi in corso di validità (art. 38, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
 - titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 38, comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
 - titolarità dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso di:
- a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) iscrizione all'Albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e smi.
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al Corso stesso, entro la data di avvio ufficiale del Corso, che avverrà entro il mese di marzo 2020. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2, lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di irricevibilità, deve essere compilata e inviata attraverso la piattaforma *on line* del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it>.



2. La domanda, a pena di irricevibilità, deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, "Concorsi".

A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando e sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l'accesso alla procedura di compilazione della domanda. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno successivo non festivo.

3. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata osservando le modalità di seguito riportate.

➤ ACQUISIZIONE CODICE DI DOMANDA

Il candidato deve accedere alla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it> e seguendo il percorso indicato: "Operatori" → "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" → "Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale" → "Bando on-line".

Il candidato deve richiedere il rilascio del proprio codice di domanda, cliccando sul pulsante "Richiedi Codice Domanda". Effettuata la richiesta, il codice di domanda è inviato automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal candidato.

➤ COMPILAZIONE DOMANDA

Acquisito il codice domanda, il candidato deve accedere nuovamente alla piattaforma on line e inserire il codice di domanda generato dal sistema. Cliccando, quindi, sul pulsante "Compila Domanda" il candidato deve compilare la domanda di partecipazione al concorso.

Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena l'esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed a pena di inammissibilità della medesima:

- a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) il luogo di residenza;
- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
- d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia, oppure all'estero, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
- e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- f) di essere/non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, co. 4;
- g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in altra Regione o Provincia autonoma;
- h) di essere/non essere iscritto a Corsi di specializzazione in medicina e chirurgia (in caso affermativo specificare quale);
- i) di essere a conoscenza che i requisiti di cui alla lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di avvio ufficiale del corso (qualora il candidato dichiara di non essere in possesso della qualifica e/o iscrizione all'ordine), pena la non ammissione allo stesso.



I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda, riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura estera. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

➤ INVIO DOMANDA PARTECIPAZIONE

Conclusa la compilazione della domanda, il candidato deve inviare la domanda di partecipazione al concorso cliccando sul pulsante "Invio Domanda". Si precisa, a tal riguardo, che l'invio della domanda non consentirà al candidato di apportare ulteriori modifiche ai dati immessi, fatta salva la possibilità – entro i termini di presentazione della domanda – di chiedere l'annullamento della domanda inviata e di compilarne un'altra *ex novo*.

4. Effettuato l'invio della domanda di partecipazione, la piattaforma informatica trasmette automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, la ricevuta di avvenuto invio della domanda di partecipazione al concorso nonché il modulo domanda in formato pdf generato automaticamente dal sistema.
5. Chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica e il rilascio del codice di domanda potranno essere richiesti dal candidato al Centro Servizi attraverso il servizio "Richiedi Info" disponibile sulla piattaforma *on line*.
6. Il modulo di domanda generato dal sistema deve essere stampato, firmato e successivamente consegnato, nel giorno fissato per la prova concorsuale, al personale preposto all'identificazione.
7. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. n.104/92, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.
8. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa, personale ed inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata del Corso, costituirà domicilio digitale del candidato. Conseguentemente ogni comunicazione di carattere personale (ad es. provvedimento di esclusione) relativa alla procedura concorsuale è inviata ai candidati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Fanno eccezione le comunicazioni per le quali la normativa di settore ha prescritto un regime di pubblicità più rigoroso (ad es. comunicazione di ammissione degli idonei alla prova di concorso, quelle relative alla data, all'ora e alle sede di svolgimento della prova, le comunicazioni relative all'inserimento nella graduatoria, per le quali è prevista la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale). I candidati dovranno pertanto provvedere ad aggiornare tempestivamente eventuali recapiti - qualora modificati - nell'apposita sezione anagrafica della piattaforma.
9. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi ricevuto.
10. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
11. Le informazioni di carattere generale ed eventuali segnalazioni utili sono altresì reperibili consultando la piattaforma *on line* del Portale della Salute della Regione Puglia, all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it> e seguendo il citato percorso: "Operatori" → "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" → "Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale". La mancata consultazione da parte del candidato della suddetta piattaforma *on line* esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata



conoscenza di quanto ivi pubblicato, avendo detta pubblicazione, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati.

12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli a campione dell'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, il medesimo decade, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dall' art. 16, co.7, del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata del Corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione sul sito - che costituirà, ai sensi dell' art. 3bis, co. 4, del D. Lgs. 82/2005, il proprio domicilio digitale.

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dall'art. 3, co. 1, del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal successivo comma 2 del medesimo art. 3, sono considerate irricevibili.

2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2, ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art. 6 – Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa, Allegato A.1) al presente bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 7 - Prova d'esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.



3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché sul sito internet del Portale della Salute all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it>.

4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito internet del Portale della Salute all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it> ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Puglia.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza ovvero in ordine alfabetico.

6. L'assenza al momento in cui è dichiarata avviata la prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale che sia il motivo e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 8 - Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati:

- un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato in uno ad un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione);
- il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate;
- le istruzioni per lo svolgimento della prova;
- due buste, di cui una piccola e una grande;
- una coppia di codici a barre identici per l'abbinamento e la correzione degli elaborati mediante lettura ottica.



5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. All'atto dell'inizio della prova il candidato deve apporre sul modulo anagrafico e sul modulo delle risposte i codici a barre identici, in precedenza ricevuti.
8. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
9. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
10. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.
11. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla e sigillarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla e sigillarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
12. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
13. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
14. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari in caso di violazioni delle stesse. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
15. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. La commissione a conclusione del concorso e nelle medesima giornata procede in seduta plenaria all'apertura dei plichi. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all'incaricato individuato ai fini della successiva correzione con apposito sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver analizzato e validato il



attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta in un apposito elenco il punteggio ottenuto da ciascun candidato abbinandolo al numero della busta corrispondente ed al relativo codice a barre. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede, quindi, all'apertura delle buste piccole contenenti i moduli anagrafici dei candidati e all'abbinamento di quest'ultimi con i moduli risposte, individuando il candidato autore di ogni singolo elaborato.

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano, in assenza di specifiche norme regionali, le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 23 marzo 1995 ed al D.lgs. 165/2001.

Art. 10 - Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione per la valutazione di ciascun elaborato sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 11 - Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa, escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Puglia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.



8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della graduatoria di cui al precedente comma 3.

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 12 - Ammissione al Corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell'ammissione al Corso triennale e della data di avvio ufficiale dello stesso.

Entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione di cui al comma precedente, i candidati ammessi dovranno far pervenire la propria accettazione alla frequenza del Corso ovvero il proprio rifiuto a mezzo PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria ma non in possesso all'atto di presentazione della domanda dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e/o dell'iscrizione ad un Albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana sono ammessi a frequentare il Corso a condizione che dichiarino, prima dell'avvio del Corso stesso ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- a) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'Università presso cui è stato conseguito, nonchè il giorno, il mese e l'anno di conseguimento;
- b) di essere iscritti ad un Albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di riferimento.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il Corso.

3. I candidati utilmente collocati in graduatoria ed iscritti a Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia sono ammessi a frequentare il Corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- o esplicita la volontà di intraprendere il Corso triennale previsto per la Formazione Specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, in quanto incompatibile.

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del Corso di formazione.

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuato con le modalità indicate al comma 1 del precedente art. 12.

3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60° giorno successivo all'avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.



Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, il medico in formazione può richiedere il trasferimento presso altra Regione e/o Provincia autonoma.

Il trasferimento è disposto solo qualora sussistano cumulativamente le condizioni di seguito riportate:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o successivamente resisi vacanti per lo stesso Corso;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di Corso non ancora effettuati.

Art. 15 - Borse di studio

1. Al medico ammesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale mediante concorso è corrisposta una borsa di studio pari ad € 11.603,00.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili da corrispondere almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 16 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il Corso di formazione devono essere dotati di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Puglia.

Art. 17 - Disciplina del corso

1. Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019/2022, che avrà avvio entro il mese di marzo 2020, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche previste.

2. Il Corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medico di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolte all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione e all'attività professionale, nonché l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si opera rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 368/99, nel D.M. Salute 7 marzo 2006 e successive loro modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni regionali in materia.



Art. 18 – Attività lavorative e frequenza del corso

1. I medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale possono esercitare le attività consentite dalla vigente normativa in materia.
2. I medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale possono anche partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'Accordo collettivo nazionale (ACN) nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 135/2018 convertito con L. 12/2019.
In tal caso le Regioni e le Province autonome prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito del medesimo Accordo collettivo nazionale.
3. Nelle more della definizione dell'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, la Conferenza delle Regioni nella seduta del 25 luglio 2019 ha approvato le Linee guida sull'attuazione delle disposizioni di cui sopra e conseguentemente la Regione Puglia, in conformità alle previsioni delle citate Linee guida, fa proprie le limitazioni del massimale o del monte ore settimanale di seguito indicate:
 - a) assistenza primaria: fino a 500 scelte (assistiti) con possibilità di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%;
 - b) continuità assistenziale: convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali;
 - c) emergenza sanitaria territoriale: sospensione parziale dell'attività convenzionale pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.Il superamento dei massimali di cui innanzi comporta l'incompatibilità con la frequenza del Corso. Durante la frequenza del Corso il medico iscritto al Corso di Formazione Specifica non può essere titolare, contemporaneamente, di più di una delle succitate "funzioni convenzionali". Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del Corso, sia teoriche che pratiche.

Art. 19 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 31 marzo 2020.
2. Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Ciccarone tel. 080-5403595, e-mail gianluigi.ciccarone@regione.puglia.it.



Allegato A.1)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 la Regione Puglia, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, cap 70100.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP, si forniscono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti normativamente previsti, secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati personali.

Avv. Silvia Piemonte

email: s.piemonte@regione.puglia.it

PEC: sezaffariistuzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it

4. Modalità di trattamento e Responsabili del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati, sia in forma cartacea che in formato digitale, con l'adozione di misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare adeguati livelli di sicurezza.

I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato ed adeguatamente formato.

L'Ente può altresì avvalersi per il trattamento dei suddetti dati di soggetti terzi, i quali assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

5. Finalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Puglia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati esclusivamente per l'espletamento di questa selezione e per la gestione del Corso di formazione.

Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

I suoi dati personali non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

6. Conservazione dei dati personali

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione

11



all'incarico in corso - da instaurare o cessati - anche con riferimento ai dati che Lei fornisca di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

7.I diritti dell'interessato

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

8. Conferimento dei dati

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare al concorso, per esami, per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019/2022 indetto da codesta Regione.

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o una firma)

